



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



INDICE



SUSTAINABILITY

Italia: L'evoluzione del packaging europeo alla luce del nuovo "PPWR" 4

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: Il ruolo del secondo livello di controllo nell'ambito del TCF 4

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Intelligenza artificiale in Italia: prime regole chiare per le imprese 5

Germania: IA nelle risorse umane: la compliance diventa una questione strategica 5

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: Decreto Capitali: stretta su concorrenza e riservatezza degli organi societari 6

Germania: Rafforzata la tutela dei soci di GmbH nelle controversie sulla titolarità della partecipazione 6

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Anti-diluizione e venture capital: le clausole "Weighted Average" 7

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Abuso di dipendenza economica nel franchising 7

IP & AI

Italia: Linee guida sulla classificazione dei sistemi IA ad alto rischio 8

Germania: Pastiche riscaldate 8

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Il Garante sanziona una società per non aver comunicato un data breach relativo a credenziali 9

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: Sconti confidenziali sui farmaci: i limiti all'accesso agli atti nelle gare pubbliche. . . 9

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Italia: La cessione di partecipazioni infragruppo e i profili di abuso del diritto 10

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Italia: L'analisi aggregata nel transfer pricing richiede la correlazione tra le operazioni . . 10

INDICE

TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Beneficiario effettivo e royalties: la Cassazione esige una verifica sostanziale, non apodittica	11
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Nuovo Piano Transizione 5.0 - Apertura piattaforma GSE per le comunicazioni preventive	11
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Vendita di edifici e terreni: tassazione per le persone fisiche	12
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Distacco infragruppo: tra interesse della società e sinergie di gruppo	12
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Tutela ambientale: attuazione in Italia della Direttiva UE 2024/1203	13
REATI FINANZIARI	
Italia: Cyberfrodi e antiriciclaggio: la UIF aggiorna gli indicatori di rischio	13
APPALTI	
Italia: Inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. all'appalto avente ad oggetto un'opera non ultimata . .	14
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Fotovoltaico e sviluppo: definizione di "ready to build" e "milestones" - a cosa prestare attenzione	14
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Limiti all'applicabilità del rimedio risarcitorio ex art. 53 co. 5bis CCIL	15
IVA E DAZI	
Italia: Cessione di case prefabbricate da soggetto UE - B2C	15

SUSTAINABILITY

ITALIA: L'EVOLUZIONE DEL PACKAGING EUROPEO ALLA LUCE DEL NUOVO "PPWR"

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (c.d. "Packaging and Packaging Waste Regulation" o "PPWR"), applicabile dal 12.08.26, segna un cambio di paradigma nelle politiche europee sul packaging, introducendo un quadro comune per gli Stati membri volto a ridurre i rifiuti da imballaggio e ad accelerare la transizione verso un'economia circolare.

Le nuove disposizioni spostano l'attenzione dal "fine vita" alla progettazione dell'intero ciclo dell'imballaggio: vengono rafforzati i requisiti di riciclabilità, promosso l'impiego di contenuti minimi di materiale riciclato, ridotti gli imballaggi superflui e incentivati i sistemi di riuso.

La sfida investe l'intera filiera: produttori, trasformatori e riciclatori devono operare in modo strettamente integrato per garantire imballaggi realmente compatibili con i sistemi di raccolta e recupero. Soluzioni multistrato non separabili, etichette complesse e componenti difficili da selezionare diverranno progressivamente obsoleti. Ci sarà, invece, spazio per il design for recycling, la monomaterialità e i materiali riciclati, con l'implementazione di nuove tecnologie digitali per migliorare la tracciabilità e l'efficienza dei processi. La filiera, così, non subisce il cambiamento, ma ne diventa protagonista, trasformando i vincoli normativi in opportunità concrete di innovazione e competitività.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: IL RUOLO DEL SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL TCF

Il secondo livello di controllo nel Tax Control Framework ha il compito di assicurare un'applicazione effettiva del TCF, verificando nel continuo l'adeguatezza del disegno dei controlli e la loro operatività. Tale livello di controllo è affidato alla funzione di Tax Risk Management (TRM), dotata di specifiche competenze fiscali e organizzativamente segregata rispetto alle unità che svolgono i controlli di primo livello. In una logica risk based, il TRM seleziona i controlli di primo livello da verificare, definisce tempi, tecniche e campioni di test (ToD e ToE), coordina l'estrazione dei dati, svolge le verifiche, valuta in modo indipendente gli esiti e propone piani di remediation. Attraverso queste attività il TRM aggiorna la mappa dei rischi fiscali, ricalibra il rischio residuo e assicura che le carenze siano classificate, affrontate con azioni correttive tracciate e sottoposte a follow up. Il secondo livello presidia anche l'integrazione del TCF con gli altri sistemi di controllo interno (es. Modello 231), valorizzando le evidenze già raccolte per ridurre duplicazioni e rafforzare la coerenza dei presidi. Infine, tramite la rendicontazione periodica agli organi di gestione e agli altri organi di controllo, il TRM sostiene il continuo miglioramento del TCF e garantisce i presupposti per l'adempimento collaborativo.

Deloitte.



Avv. Maria Hilda Schettino
maria.hilda.schettino@roedl.com



Dott.ssa Kiara Emma Leone
kiara.leone@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ITALIA: PRIME REGOLE CHIARE PER LE IMPRESE

Il 10 giugno il Governo italiano ha approvato due decreti attuativi della legge n. 132/25, posizionando l'Italia tra i primi Paesi UE con una normativa organica sull'intelligenza artificiale (IA), in anticipo sull'AI Act. L'intervento definisce un quadro chiaro per le imprese attive in Italia.

In ambito giuslavoristico, è sancito un principio chiave: sono nulle le decisioni – tra cui assunzioni e licenziamenti – basate esclusivamente su processi automatizzati tramite IA. In ambito sicurezza, i sistemi di IA e informatizzati devono essere inclusi nel Documento di Valutazione dei Rischi.

La riforma rafforza anche la tutela del know-how: algoritmi e dati di training sono protetti come segreti commerciali.

Le regole si applicano a un'ampia platea, inclusi fornitori e fabbricanti che immettono o mettono in servizio sistemi di IA.

Sebbene anticipare i tempi europei potrebbe richiedere presto successivi aggiornamenti normativi, per le aziende italiane la direzione della compliance è ormai tracciata.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: IA NELLE RISORSE UMANE: LA COMPLIANCE DIVENTA UNA QUESTIONE STRATEGICA

Molte imprese utilizzano già strumenti di intelligenza artificiale per preselezionare candidature, individuare talenti o valutare le performance dei dipendenti. Ciò che appare efficiente sul piano operativo diventa però sempre più delicato sul piano giuridico: l'AI Act dell'UE qualifica numerose applicazioni di IA nel recruiting e nella gestione del personale come sistemi ad alto rischio.

Per le imprese tedesche e italiane ciò significa che l'IA può certamente supportare i processi HR, ma non deve trasformarsi in una "black box". Occorre verificare per tempo rischi di discriminazione, protezione dei dati, trasparenza verso i lavoratori e coinvolgimento delle rappresentanze aziendali. Particolarmente utile è un inventario interno degli strumenti di IA: quali sistemi vengono utilizzati? Con quali dati? Chi prende la decisione finale?

L'AI Act non è un tema solo informatico. Coinvolge direzione, HR, legal e compliance. Chi rivede ora processi e linee guida riduce i rischi di responsabilità e rafforza la fiducia di candidati e dipendenti.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: DECRETO CAPITALI: STRETTA SU CONCORRENZA E RISERVATEZZA DEGLI ORGANI SOCIETARI

Il D.Lgs. 47/26, attuativo della “Legge Capitali”, modifica in profondità la disciplina di fedeltà, concorrenza e riservatezza per amministratori, direttori generali e organi di controllo, con effetti su società quotate e non.

Il nuovo art. 2390bis c.c. vieta agli amministratori di sfruttare dati, notizie o opportunità di affari appresi durante il mandato per finalità personali o di terzi, con conseguente rischio di revoca e risarcimento danni. In tema di conflitti di interesse, statuto o regolamento interno potranno prevedere regole più stringenti: astensione dal voto, maggioranze rafforzate o unanimità per determinate operazioni.

Il nuovo art. 2396bis c.c. estende ai “direttori generali” i divieti di concorrenza e di utilizzo di informazioni riservate.

In sintesi, la responsabilità degli amministratori viene specificata ed estesa nella portata: sia nelle fattispecie (utilizzo di informazioni riservate) sia con riferimento ai soggetti includendo i direttori generali che sono i dirigenti apicali.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it

GERMANIA: RAFFORZATA LA TUTELA DEI SOCI DI GMBH NELLE CONTROVERSIE SULLA TITOLARITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Dalla riforma della GmbH del 2008, la qualità di socio nei confronti della società è determinata esclusivamente dall'elenco dei soci depositato presso il registro delle imprese, che la società stessa è tenuta a presentare e aggiornare. Di conseguenza, in caso di inesattezze nell'elenco, il socio ha in linea di principio diritto a ottenerne la rettifica. In seguito alla riforma si era così posta la questione se il socio potesse anche ottenere l'accertamento giudiziale della propria qualità di socio. La Corte Federale Tedesca (BGH) ha ora risposto affermativamente (sentenza del 21.04.26 – II ZR 50/25). Nel caso deciso, un socio aveva domandato sia la rettifica di un elenco dei soci controverso sia l'accertamento della propria qualità di socio. Sebbene l'elenco fosse stato corretto nel corso del giudizio, il BGH ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale della qualità di socio, che garantisce una tutela più ampia della posizione. La decisione amplia gli strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione dei soci di GmbH nelle controversie relative alla titolarità della partecipazione.



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian

Luther.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: ANTI-DILUIZIONE E VENTURE CAPITAL: LE CLAUSOLE "WEIGHTED AVERAGE"

Le clausole anti-diluizione costituiscono strumenti centrali nelle operazioni di venture capital, volti a tutelare l'investitore in ipotesi di emissione di nuove partecipazioni a prezzi inferiori rispetto alle precedenti valutazioni. In tale contesto, alla clausola "Full Ratchet" si contrappone la "Weighted Average" che prevede la rideterminazione del prezzo di conversione delle partecipazioni dell'investitore mediante una formula matematica che pondera il prezzo della nuova emissione, il numero delle nuove azioni emesse e la capitalizzazione complessiva della società. L'aggiustamento non opera, quindi, in modo integrale, ma attribuisce all'investitore ulteriori partecipazioni in misura proporzionale al reale "weight" economico del down round. Ne deriva un meccanismo maggiormente bilanciato, che tutela l'investitore, ma senza trasferire integralmente sugli altri soci gli effetti economici della riduzione della valuation: il carico diluitivo rimane significativo, ma risulta distribuito proporzionalmente. Inoltre, con riguardo alla capacità della società di attrarre ulteriori finanziamenti, clausole Full Ratchet già in essere generano effetti deterrenti, temendo, gli investitori, dilazioni eccessive in down round successivi. Il Weighted Average, invece, essendo il meccanismo standard di mercato, non genera gli stessi effetti di repulsione nei confronti dei nuovi investitori.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEL FRANCHISING

Con ordinanza n. 15023 del 4.06.25, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell'abuso di dipendenza economica in un contratto di franchising.

I giudici di merito avevano dichiarato nulle alcune clausole del contratto di franchising, ritenute espressione di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 l. 192/98. Le clausole contestate riguardavano principalmente un obbligo di acquisto minimo di prodotto, la durata del rapporto legata a un contratto di locazione e una penale elevata in caso di mancato raggiungimento dei volumi minimi o di recesso anticipato. La Cassazione ha ribaltato la prospettiva dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 sono due e devono ricorrere cumulativamente: la sussistenza di una situazione di dipendenza economica dell'impresa cliente nei confronti della fornitrice e la sussistenza di un abuso di tale posizione di forza. La posizione dominante deve però essere accertata non solo sulla base del mero tenore delle clausole contrattuali, ma in considerazione dell'intera situazione economica e commerciale delle parti al momento della stipulazione del contratto. L'accertamento della dipendenza economica richiede così la prova positiva dell'assenza di alternative soddisfacenti sul mercato, e non può fondarsi sul solo squilibrio contrattuale.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI IA AD ALTO RISCHIO

La Commissione Europea ha pubblicato una bozza di linee guida per la classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'AI Act.

Il documento, attualmente in consultazione pubblica fino al 23.06.26, rappresenta un riferimento fondamentale ed è articolato in tre parti principali: (i) i principi generali, che definiscono il quadro per individuare quando un sistema di IA è considerato "ad alto rischio"; (ii) le linee guida sui sistemi di IA ad alto rischio autonomi (Allegato III), con indicazioni specifiche per settore (ad esempio ambito creditizio, assicurativo, nonché sistemi utilizzati dalle funzioni HR per il reclutamento, la valutazione e la gestione del personale); (iii) una guida sui sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dal diritto UE (ad esempio dispositivi medici, apparecchiature aeronautiche).

Le linee guida individuano, inoltre, quattro criteri che consentono di escludere la qualificazione come "alto rischio": se il sistema svolge un compito procedurale strettamente delimitato; se migliora l'esito di un'attività umana preesistente senza sostituirla; se rileva pattern decisionali senza incidere in modo significativo sulla valutazione umana; se svolge un compito meramente preparatorio rispetto a una valutazione finale effettuata da una persona.

Deloitte.

GERMANIA: PASTICHE RISCALDATO

Il 30 luglio alle ore 11 in punto la Suprema Corte Federale tedesca (BGH) si troverà per la quarta volta a discutere di una questione ormai annosa. Estrarre una breve sequenza audio da un supporto (sampling) ed inserirla in un proprio brano lede il diritto dell'autore e dell'editore del supporto? Una sentenza della Corte d'Appello di Amburgo dell'8.10.04 aveva sancito il plagio e da allora la questione è rimbalzata a tutti i livelli del dibattito pubblico e giuridico, dagli studi di registrazione ai tribunali civili e dalla Corte Costituzionale alla CGUE. Sia la norma sia i giudici inseguono la quadratura del cerchio tra il diritto d'autore e la libertà artistica. La legge vieta la riproduzione e consente la parodia, la caricatura e il pastiche, ma dov'è il limite? Anche la CEG, interpellata già due volte, ha fissato alcuni paletti: il riutilizzo è lecito se e laddove è presente e riconoscibile un dialogo artistico con il materiale campionato. Letta in questi termini, suona semplice. Resta però da vedere cosa deciderà il BGH e cosa scriveranno i giornali, perché la questione ormai è entrata a pieno titolo negli annali del dibattito (non solo) giuridico (BGH I ZR 74/22 - Metall auf Metall).

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL GARANTE SANZIONA UNA SOCIETÀ PER NON AVER COMUNICATO UN DATA BREACH RELATIVO A CREDENZIALI

La violazione ha riguardato nome, cognome, indirizzo e-mail, username e password. Il Garante ha ricordato che la diffusione di username e password può avere conseguenze significative per gli interessati: anche quando le credenziali riguardano uno specifico servizio, infatti, non si può escludere che gli utenti abbiano utilizzato le stesse password, o password simili, anche per altri account personali o professionali. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la società non aveva adottato appropriate misure tecniche per la conservazione delle credenziali, conservate in modo leggibile o comunque protette con tecniche non adeguate allo stato dell'arte. Secondo il Garante, le password devono essere protette con misure tecniche idonee, perché rappresentano dati particolarmente esposti a utilizzi illeciti. Pertanto, il Garante non ha ritenuto condivisibile il calcolo di gravità dell'incidente del titolare del trattamento, che non aveva ravvisato un rischio elevato e non aveva informato gli utenti coinvolti: vista la natura dei dati sottratti, gli interessati avrebbero dovuto essere avvisati senza ingiustificato ritardo, così da poter adottare misure di protezione, come il cambio delle password. Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pari ad 85.000 €, richiamando gli obblighi di sicura e corretta conservazione delle password e tempestiva comunicazione agli interessati.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: SCONTI CONFIDENZIALI SUI FARMACI: I LIMITI ALL'ACCESSO AGLI ATTI NELLE GARE PUBBLICHE

Con sentenza n. 1631 del 22.12.25, il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di Argenx Italy volto a ottenere l'oscuramento degli sconti confidenziali applicati a un farmaco oggetto di gara, riconoscendone la natura di segreto commerciale ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.Lgs. 36/23. La decisione rappresenta una delle prime applicazioni dell'Ordinanza CGUE del giugno 2025 sul bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.

Il TAR ha ritenuto decisiva la clausola di riservatezza contenuta nell'accordo negoziale con AIFA, che vieta la divulgazione dello sconto confidenziale. Ha inoltre evidenziato che, per i farmaci innovativi e brevettati, non esiste una reale concorrenza tra produttori e che la pubblicazione dello sconto può danneggiare l'operatore nei mercati esteri (se il prezzo venisse utilizzato come benchmark nelle gare) e ridurne il potere negoziale futuro, influenzando le strategie di mercato per il lancio di prodotti innovativi.

Richiamando il principio per cui l'oscuramento totale costituisce extrema ratio, il TAR ha disposto una tutela selettiva, ordinando l'oscuramento della clausola sugli sconti, dello sconto praticato, dei prezzi dei sub lotti e delle quantità, mantenendo però pubblicato il prezzo complessivo per garantire accountability.



Avv. Chiara Benvenuto
chiara.benvenuto@roedl.com



Avv. Giulia Iozzia
giulia.iozzia@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI INFRAGRUPPO E I PROFILI DI ABUSO DEL DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la natura abusiva di una riorganizzazione diretta a separare attività e asset tra due gruppi familiari di soci, includendo anche la riallocazione di compensi immobiliari, purché l'operazione risponda a concrete esigenze imprenditoriali e non si traduca in una liquidazione o in un'assegnazione indiretta di beni ai soci. È quanto emerge dalla risposta n. 107 del 25.05.26, relativa a una cessione infragruppo di partecipazioni, con plusvalenza in regime PEX, seguita da una scissione asimmetrica e non proporzionale. La riorganizzazione mirava a superare i contrasti tra i due gruppi e a consentire la prosecuzione autonoma delle attività, anche attraverso una più coerente attribuzione degli asset immobiliari. Secondo l'Agenzia, valutata unitariamente, la sequenza non determinava un vantaggio fiscale indebito. La risposta si inserisce nel solco della precedente prassi e consolida l'orientamento favorevole alle scissioni divisorie sorrette da reali esigenze imprenditoriali. Il giudizio presuppone, tuttavia, che le beneficiarie svolgano un'effettiva attività d'impresa e non si riducano a meri contenitori patrimoniali. In caso contrario, la valutazione antiabuso potrebbe cambiare.

bureau**Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: L'ANALISI AGGREGATA NEL TRANSFER PRICING RICHIEDE LA CORRELAZIONE TRA LE OPERAZIONI

La recente sentenza n. 210/26 della CGT di secondo grado della Lombardia interviene sul tema della segregazione delle operazioni nel transfer pricing. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i prezzi di trasferimento di una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale. Il Fisco aveva testato la redditività complessiva della società attraverso un approccio "olistico", aggregando indistintamente le transazioni infragruppo di acquisto prodotti, royalties e servizi, pur dichiarando di applicare il metodo TNMM. I giudici lombardi hanno pertanto giudicato errato l'operato del Fisco, reo di non aver fornito alcuna prova circa la sussistenza di una correlazione tra le differenti transazioni infragruppo che potesse giustificare l'approccio aggregato proposto. Al contrario, dall'istruttoria è emerso che le transazioni erano nettamente distinguibili per oggetto, controparte e profilo di rischio, coinvolgendo diverse entità con funzioni non omogenee: un produttore a basso rischio, una holding titolare di intangibili e un fornitore di servizi.

Richiamando il paragrafo 3.9 delle Linee Guida OCSE e l'art. 4 del D.M. del 14.05.18, i giudici lombardi hanno ribadito che va preferito l'approccio "transaction by transaction", conducendo quindi un'analisi distinta per singola transazione infragruppo oggetto di analisi.

HAGER & PARTNERS



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: BENEFICIARIO EFFETTIVO E ROYALTIES: LA CASSAZIONE ESIGE UNA VERIFICA SOSTANZIALE, NON APODITTICA

Con la sentenza n. 11744/26, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione dei benefici convenzionali previsti per le royalties. La Corte ha ribadito che l'accertamento di tale qualifica non può fondarsi sul mero riversamento dei canoni a terzi, ma richiede una rigorosa verifica dei test elaborati dalla giurisprudenza in tema di interessi transfrontalieri, ritenuti applicabili anche alle royalties: il substantive business activity test, il business purpose test e il dominion test. La controversia riguardava il recupero delle ritenute relative a royalties corrisposte da una società italiana a una società lussemburghese. L'Amministrazione finanziaria aveva escluso l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo, qualificando la percettrice quale mera conduit company e applicando la ritenuta interna del 30% in luogo di quella convenzionale del 10%. Tale impostazione era stata condivisa dalla CTR Lombardia. Tuttavia, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva omissso un adeguato esame degli elementi richiamati e la corretta applicazione dei tre test, in particolare del dominion test, volto ad accertare l'effettiva disponibilità dei flussi reddituali. La Corte ha infine ribadito che l'onere di dimostrare la sussistenza sostanziale della qualifica di beneficiario effettivo grava sul contribuente.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0 - APERTURA PIATTAFORMA GSE PER LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE

A seguito della pubblicazione del Decreto direttoriale del 10.06.26, a partire dal 12.06.26, è operativa la piattaforma GSE per l'invio delle comunicazioni preventive per accedere al Nuovo Iperammortamento, introdotto dalla legge del 30.12.25, n. 199 - Legge di Bilancio 2026. Per l'accesso al beneficio la norma prevede una serie di comunicazioni. L'impresa dovrà trasmettere, per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti, una comunicazione contenente l'identificativo dell'impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, nonché la data prevista di interconnessione, la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabili, oltre alla data prevista di entrata in funzione dei beni ed i dati per l'applicazione della maggiorazione. Successivamente entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della comunicazione preventiva, l'impresa dovrà trasmettere una comunicazione di conferma del raggiungimento del 20% di acconto del costo di acquisizione di ciascun bene nonché le comunicazioni di completamento e le comunicazioni periodiche che verranno definite con successivi Decreti Direttoriali.



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Deloitte.

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: VENDITA DI EDIFICI E TERRENI: TASSAZIONE PER LE PERSONE FISICHE

In caso di vendita di edifici e terreni in Italia, una persona fisica privata può realizzare un guadagno tassabile in alcuni casi. Il guadagno è inteso come la differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale dell'immobile e/o del terreno ed è definito come "plusvalenza". Tuttavia, non tutti gli immobili generano plusvalenze tassabili.

Tra i c.d. redditi diversi di cui all'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) vengono indicati come redditi immobiliari tassabili le plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni edificabili ed edifici. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili sono sempre tassabili, indipendentemente dal periodo di detenzione mentre restano esclusi da tassazione i terreni agricoli.

Per quanto riguarda la vendita di edifici, indipendentemente dalla tipologia (es. appartamenti, uffici, capannoni, ecc.), la plusvalenza è tassabile solo se non sono trascorsi cinque anni dal momento dell'acquisto o costruzione. Sono previste alcune eccezioni: anche se non sono trascorsi cinque anni, ma per la maggior parte del periodo l'immobile era destinato alla residenza del cedente o dei famigliari non c'è tassazione. Sono sempre escluse da tassazione le plusvalenze su immobili ereditati.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: DISTACCO INFRAGRUPPO: TRA INTERESSE DELLA SOCIETÀ E SINERGIE DI GRUPPO

Nel distacco infragruppo, il requisito dell'interesse del datore di lavoro distaccante, previsto dall'art. 30 D.Lgs. 276/03, assume caratteristiche peculiari rispetto ai rapporti tra imprese indipendenti. La giurisprudenza riconosce che tale interesse può essere individuato nel perseguimento di obiettivi comuni al gruppo societario, ai sensi dell'art. 2359 c.c., quali il coordinamento delle attività, il trasferimento di competenze o la realizzazione di specifici progetti aziendali, purché risulti specifico e concreto e non si esaurisca in un generico interesse del gruppo. L'appartenenza al medesimo gruppo non comporta una presunzione assoluta di legittimità del distacco. È necessario che l'operazione risponda a concrete esigenze organizzative, che abbia carattere temporaneo e che il lavoratore non venga semplicemente messo a disposizione di terzi per soddisfare esigenze produttive di terzi. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di svolgimento del rapporto, poiché gli organi ispettivi valorizzano gli elementi sostanziali dell'operazione rispetto alla qualificazione formale adottata dalle parti. In assenza di un effettivo interesse del distaccante, il distacco può essere riqualificato come mera fornitura di manodopera, con conseguenti profili sanzionatori ex art. 18 D.Lgs. 276/03 e ricadute contributive in capo all'effettivo utilizzatore.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: TUTELA AMBIENTALE: ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA UE 2024/1203

Il Decreto Legislativo del 21.04.26, n. 81, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.04.24 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE", è entrato in vigore il 2.06.26.

Il provvedimento introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le sanzioni e amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Tra le modifiche al Codice Penale di particolare importanza è la previsione di nuove circostanze aggravanti per il delitto di "Inquinamento ambientale", connesse a danni ad habitat protetti, ecosistemi di grandi dimensioni, effetti durevoli dell'inquinamento o esposizione delle persone ad un pericolo.

Sono stati inoltre introdotti i reati di "Commercio di prodotti inquinanti", "Produzione e commercio di sostanze ozono lesive" e di "Produzione e commercio di gas a effetto serra".

Significativa anche la modifica dell'art. 256 D.Lgs. 152/06, che comporta un inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: CYBERFRODI E ANTIRICICLAGGIO: LA UIF AGGIORNA GLI INDICATORI DI RISCHIO

Con la comunicazione dell'8.06.26, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha richiamato l'attenzione degli operatori sull'aumento delle frodi informatiche e dei reati cyber, fenomeni favoriti dalla crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, dall'espansione del Fintech, dai pagamenti istantanei e dall'utilizzo delle cripto-attività. Tra il 2021 e il 2025 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) riconducibili a fenomeni fraudolenti sono passate da poco più di 9.000 a oltre 30.000. Tra le minacce più diffuse figurano phishing, furto di credenziali, frodi negli investimenti, compromissione delle e-mail aziendali (BEC) e attacchi ransomware. La UIF evidenzia inoltre i rischi connessi all'uso illecito di intelligenza artificiale, deepfake e strumenti di anonimizzazione digitale, spesso impiegati per ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari. Tra gli indicatori di anomalia assumono rilievo incongruenze nei dati del cliente, utilizzo condiviso di dispositivi o indirizzi IP e trasferimenti rapidi di fondi verso l'estero o cripto-attività. Particolare attenzione è dedicata anche al fenomeno del money muling, ossia l'utilizzo di conti di terzi per movimentare fondi di provenienza illecita. La comunicazione introduce infine nuovi codici per la classificazione delle SOS e rafforza il coordinamento tra presidi antifrode e antiriciclaggio.

cbcstudiolegale



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 1669 C.C. ALL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO UN'OPERA NON ULTIMATA

La Corte di Cassazione, con sentenza del 23.03.26, n. 6928, ha chiarito che, in materia di appalto, le norme sui vizi e sui gravi difetti dell'opera, previste dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., si applicano solo se l'opera è stata ultimata.

Quando, invece, i lavori si interrompono definitivamente perché durante l'esecuzione emergono problemi che impediscono di proseguire l'intervento a regola d'arte, la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata secondo le regole ordinarie sull'inadempimento contrattuale, di cui agli artt. 1218 e 1453 ss. c.c.

In tale ipotesi, la segnalazione con cui il committente denuncia problemi sorti in corso d'opera non costituisce denuncia di vizi ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 1662 c.c.

Nel caso di specie, la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello di Ancona, che aveva dichiarato prescritta l'azione della committente applicando l'art. 1669 c.c., nonostante l'opera, un vaso irriguo, non fosse mai stata completata a causa di frane e smottamenti.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: FOTOVOLTAICO E SVILUPPO: DEFINIZIONE DI "READY TO BUILD" E "MILESTONES" - A COSA PRESTARE ATTENZIONE

Capita abbastanza spesso, oramai, di confrontarsi professionalmente con i contrasti tra investitori e sviluppatori relativamente alla definizione di "ready-to-build", sia ai fini del pagamento dell'ultima milestone prevista nel relativo contratto di sviluppo congiunto (c.d. joint development agreements - JDA), sia ai fini della cessione del progetto a potenziali acquirenti. Una cosa è certa: nessun investitore o banca investirà o finanzia un progetto se questo non risulta completamente autorizzato e quindi cantierabile. Una "milestone" di pagamento importante agli sviluppatori o un impegno di acquisto dei terreni o costituzione dei diritti di superficie che maturino solo alla cantierabilità formale (ovvero la scadenza dei 120 gg. per le impugnazioni amministrative), mancando invece l'ottenimento delle c.d. "autorizzazioni secondarie" (per esempio affrancazione usi civici, soluzioni definitive di connessione, posizionamento cabine, ecc.), rischia di far saltare l'investimento iniziale e anche il progetto, se i fondi per tali pagamenti siano legati alla cessione del progetto a terzi, come nella maggior parte dei casi di JDA. Per questo motivo risulta sempre più importante definire l'ultima milestone e gli impegni di acquisto/superficie sui terreni legati alla cantierabilità "piena", ovvero comprese anche le autorizzazioni secondarie e conclusione di tutti gli iter amministrativi.

RÖDL



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Roberto Pera
roberto.pera@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: LIMITI ALL'APPLICABILITÀ DEL RIMEDIO RISARCITORIO EX ART. 53 CO. 5BIS CCII

L'art. 53 co. 5bis CCII stabilisce che in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la Corte d'Appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno. Con la sentenza del 20.04.26, n. 10271 la Cassazione ha chiarito che la Corte d'Appello non può sempre salvare il concordato riconoscendo solo un risarcimento al creditore e ha fissato i confini per l'operatività di questo strumento eccezionale. Questo rimedio vale solo quando è contestata la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre non vale quando il concordato presenta un vero vizio di legittimità. Occorre poi che ne faccia richiesta il proponente il concordato; non è invece necessaria l'adesione del creditore reclamante. L'interesse generale di creditori e lavoratori non coincide automaticamente con la continuità aziendale, ma va provato in concreto. Infine, se il giudice conferma l'omologa, deve quantificare il danno nella stessa sentenza.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

IVA E DAZI

ITALIA: CESSIONE DI CASE PREFABBRICATE DA SOGGETTO UE – B2C

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 304/25, ha chiarito che le case prefabbricate modulari "chiavi in mano" fornite da soggetti stabiliti in altro Paese UE a soggetti privati italiani sono beni immobili se incorporate al suolo e non facilmente rimovibili (Reg. UE 282/11).

L'operazione è imponibile IVA se il venditore possiede le caratteristiche di impresa costruttrice e si applicano le aliquote IVA agevolate del 4% (prima casa) o del 10%, a condizione che la vendita riguardi una casa costruita e completa ed idonea all'uso abitativo, e non un semplice kit di montaggio.

Trattandosi di beni immobili, la società non può avvalersi del sistema OSS e, pertanto, il fornitore estero è obbligato a identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale.

Per quanto attiene i profili di responsabilità nel caso in cui il cliente dichiari il falso per ottenere l'aliquota agevolata, nessuna sanzione è prevista in capo alla Società venditrice. L'Agenzia delle Entrate procederà al recupero della differenza d'imposta e all'irrogazione della sanzione esclusivamente nei confronti dell'acquirente.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).